ORIGINALE

CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 11/02/2008 **N. 8**

OGGETTO :
Agevolazioni tariffarie sui servizi scolastici ed asilo nido. Definizione criteri e modalità di accesso.

L'anno **duemilaotto** , addì **undici** , del mese di **febbraio ,** alle ore **12** e minuti **45** , nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
NICOTRA Benedetto	SINDACO	X	
GIACONE Giovanni	ASSESSORE ANZIANO	X	
FALCOCCHIO Giuseppe	ASSESSORE		X
TRIMBOLI Domenico	ASSESSORE	X	
BORGARELLO Patrizia	ASSESSORE	X	
GAUDE Ezio	ASSESSORE	X	
MOSSO Paolo	ASSESSORE	X	
TAMAGNONE Edoardo	ASSESSORE		X
	Totale	6	2

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.Elia Calogero PIRRIATORE** , la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Agevolazioni tariffarie servizi scolastici ed asilo nido. Definizione criteri e modalità di accesso.**

L'Assessore all'Istruzione – Prof. Patrizia BORGARELLO;
L'Assessore alle fasce deboli – Sig. Domenico TRIMBOLI;
L'Assessore ai Trasporti – Sig. Giuseppe FALCOCCHIO;
– così relazionano:

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 21 dicembre 2007 avente ad oggetto: "Determinazione delle tariffe relative ai servizi scolastici e all'Asilo Nido per il periodo gennaio/luglio anno 2008";

Dato atto che, con il predetto atto deliberativo, la Giunta Comunale si è riservata, in accordo con i servizi sociali, di definire un percorso finalizzato ad individuare criteri oggettivi sulla base dei quali potranno essere concesse, agli aventi diritto, le eventuali esenzioni o agevolazioni tariffarie.

Rilevato che il regolamento del Consorzio Socio Assistenziale, che individua le misure di contrasto alla povertà e disciplina la materia dell'erogazione di contributi, prevede nel suo titolo III, la possibilità di erogare contributi temporanei a favore di nuclei famigliari con minori che dispongano di redditi insufficienti;

Ritenuto pertanto logico ed opportuno:

- concedere le agevolazioni tariffarie sui servizi scolastici e Asilo Nido utilizzando i criteri e i limiti di reddito (questi ultimi maggiorati del 30%) stabiliti dal Consorzio a favore dei soggetti che possono beneficiare dei contributi temporanei per minori; (Titolo III del Regolamento del Consorzio Socio-Assistenziale e tabella di reddito allegata sotto la lettera "A") ;
- stabilire che l'entità della agevolazione sia pari al 25% ca. della tariffa da applicarsi, con arrotondamento al decimale;

Si riporta qui di seguito, per chiarezza e completezza, il Titolo III del vigente regolamento consortile:

"CONTRIBUTI TEMPORANEI MINORI

Art. 9 – Beneficiari

1 - Il *Contributo temporaneo minori* mira a sostenere i nuclei familiari con figli di età minore, che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano redditi inferiori ai parametri stabiliti nella Tabella B – contributi temporanei minori – allegata al presente regolamento e da aggiornare da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Se i minori rientrano nell'obbligo scolastico debbono ottemperarvi.

2 - Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari composti da almeno un adulto genitore esercente la potestà e convivente con figli di età minore, il cui reddito, parametrato alla composizione del nucleo, non sia superiore all'entità delle somme di cui alla citata Tabella B.

Art. 10 – Modalità di calcolo

1 - Il *Contributo temporaneo minori* è pari alla somma delle quote indicate nell'allegato 5 relative al numero di figli di età minore secondo la progressione identificata con l'apposita scala di equivalenza n. 2

2 - Il *Contributo temporaneo minori* può essere erogato solo se nel nucleo non vi sono persone che percepiscano contributi di *Reddito di mantenimento.*

Art.11 - Durata

1 - Il *Contributo temporaneo minori* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, ovvero fino a quando i nuclei dei beneficiari non incorrano nei motivi di esclusione elencati al successivo art. 12. Tuttavia, trattandosi di beneficiari abili al lavoro, è compito dell'assistente sociale proponente il contributo verificare l'attivazione nella ricerca del lavoro dei beneficiari, nonché le altre condizioni di cui al citato art. 12.
2 - In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, è possibile erogare i contributi descritti al Titolo III del presente Regolamento soltanto dopo che il beneficiario abbia iniziato l'iter per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato).

Art.12 – Motivi di esclusione

1 - Costituiscono motivi di esclusione dal *Contributo temporaneo minori* la verifica di una o più delle seguenti condizioni:

a) inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico dei figli minori;
b) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
c) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
d) mancata iscrizione alle liste ordinarie o speciali presso i Centri per l'impiego pubblici e privati; nei confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla legge n. 68/99.
e) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo non appropriatamente giustificato;
f) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento e servizi all'impiego, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro.

2 - I motivi di esclusione elencati al comma 1 non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate non consentano di adempiere agli impegni descritti al comma precedente, per il periodo di impossibilità certificato.
3 - Sono esclusi dal beneficio i nuclei che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, percepiscano un reddito superiore agli importi definiti nella Tabella B, oppure si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

a) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 3 anni precedenti la richiesta di contributo e non superi la potenza di 48 Kw. In tal caso al contributo si applica una decurtazione forfetaria di euro 80,00 mensili. Tale decurtazione non si applica in caso di nucleo familiare monoparentale. I limiti di immatricolazione e potenza del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento; tale condizione è derogabile su proposta del servizio sociale quando l'auto sia necessaria all'autonomia del nucleo. I limiti di potenza non si applicano per i mezzi immatricolati da oltre 10 anni.
b) un componente possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, come descritti all'art. 3, comma 4;
c) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di un anno dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:
    - siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
    - comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
d) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione. In caso si tratti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso a vario titolo di tale unità immobiliare, se questa è classificata nella categoria catastale c'è l'esclusione dall'assistenza economica a

prescindere dal valore catastale; se la categoria catastale è A2, A3, A4, A5, (con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali), è possibile l'accesso ai contributi qualora la rendita catastale complessiva (100%) dell'abitazione sia pari o inferiore a 700,00 euro. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100%, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono. La titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile.

e) sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dalle Amministrazioni Comunali anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale".

Tenuto conto del parere espresso dai competenti Servizi Sociali;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni;

I sottoscritti Assessori propongono che la Giunta Comunale

DELIBERI

quanto segue:

1. di concedere ai cittadini residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le agevolazioni tariffarie sui servizi scolastici ed asilo nido utilizzando i criteri stabiliti dal Consorzio a favore dei soggetti che possono beneficiare dei contributi temporanei per minori (Titolo III del Regolamento del Consorzio Socio-Assistenziale) maggiorati del 30% così come stabilito nella tabella allegata sotto la lettera "A";

2. di stabilire che l'entità della agevolazione sia pari al 25% ca. della tariffa da applicarsi, con arrotondamento al decimale;

3. l'elenco nominativo degli aventi diritto all'agevolazione sarà trasmesso dai Servizi Sociali agli uffici comunali affinché questi ultimi possano provvedere a predisporre i necessari atti amministrativi e contabili.

4. Di dare atto inoltre che il Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 – Capo II – è l'Avv. Guglielmo LO PRESTI – Dirigente Area Servizi al Cittadino e alle Imprese.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, della legge 18.08.2000, n. 267.

Santena,

I PROPONENTI:

L'Assessore all'Istruzione
Prof. Patrizia BORGARELLO

L'Assessore alle Fasce Deboli
Sig. Domenico TRIMBOLI

L'Assessore ai Trasporti
Sig. Giuseppe FALCOCCHIO

REDATTORE:

Il Responsabile U.O.
Assistenza e Istruzione
Ornella BERGOGLIO

VISTO:

Il Sindaco
On. Benedetto NICOTRA

VISTO:

Il Segretario Generale
Dott. Elia Calogero PIRRIATORE

==========

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Dirigente Area Servizi al Cittadino e alle Imprese

b) alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il responsabile di ragioneria

ALLEGATO "A"

TABELLA B (in Euro)

PARAMETRI DI REDDITO DA NON SUPERARE PER AVERE TITOLO AI CONTRIBUTI MINORI ED AI CONTRIBUTI PER L'ABITAZIONE COMMA B
Allegato 7 alla Deliberazione di Assemblea Consortile n. 01/03/2007

1 NUCLEO	**1 GENITORE + 1 FIGLIO**	**1 GENITORE + 2 FIGLI**	**1 GENITORE + 3 FIGLI**
REDDITO MASSIMO	€ 690,00	€ 785,39	€ 981,74
CONTRIBUTO	€ 160,00	€ 270,00	€ 350,00

1 NUCLEO	2 GENITORI + 1 FIGLIO	2 GENITORI + 2 FIGLI	2 GENITORI + 3 O PIU' FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 785,05	€915,89	€ 915,89
CONTRIBUTO	€ 160,00	€ 270,00	€ 350,00

PARAMETRI DI REDDITO DA NON SUPERARE PER AVERE TITOLO ALLA RIDUZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI ED ASILO NIDO

1 NUCLEO	**1 GENITORE + 1 FIGLIO**	**1 GENITORE + 2 FIGLI**	**1 GENITORE + 3 FIGLI**
REDDITO MASSIMO	€ 897,00	€ 1.021,01	€ 1.276,26
RIDUZIONE	25% della tariffa	25% della tariffa	25% della tariffa

1 NUCLEO	**2 GENITORI + 1 FIGLIO**	**2 GENITORI + 2 FIGLI**	**2 GENITORI + 3 O PIU' FIGLI**
REDDITO MASSIMO	€ 1.020,57	€ 1.190,66	€ 1.190,66
RIDUZIONE	25% della tariffa	25% della tariffa	25% della tariffa

N.B. I redditi indicati si intendono mensili e al netto delle imposte.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, dispone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL SINDACO:

L'ASSESSORE:

IL SEGRETARIO GENERALE:

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

1. **E' stata pubblicata all'Albo Pretorio** (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) per quindici giorni consecutivi, a decorrere **dal 12.02.2008,** senza reclami.

2. E' stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. 0001693 in data 12.02.2007, ai **capigruppo consiliari**, come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/00.

3. **E' divenuta esecutiva il giorno 22.02.2008**, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00).

Il Resp. dell'U.O. Segreteria Generale
M. Tia Siciliano